



Regolamento area di parcheggio Camper Club "LA FOCE DELL'ISONZO"

DEFINIZIONI:

- Per **Posto camper**/piazzola s'intende l'area opportunamente delimitata assegnata al socio per parcheggiare il Camper/roulotte.
- Per **Vialetto** si intende lo spazio dell'area di sosta camper utilizzata per il transito dei mezzi.
- Per **Socio** si intende l'iscritto al Camper Club, assegnatario o meno del Posto Camper, purché in regola con il pagamento del canone associativo.
- Per **Direttivo** si intendono i Soci eletti in Assemblea Generale, al tempo regolarmente in carica, per dirigere l'Associazione Camper Club La foce Dell'Isonzo
- Per **Camper Club** si intende l'Associazione Camper Club La Foce Dell'Isonzo

Art. 1 Responsabilità

Ogni socio risponde per i danni a persone o cose che lui, i propri ospiti o il proprio mezzo possono arrecare. Il Direttivo declina ogni responsabilità per danni imputabili a:

1. furto totale o parziale del mezzo, nonché degli accessori o degli oggetti contenuti all'interno del proprio camper presente sulla piazzola;
2. danni che potrebbero subire i mezzi a causa di eventi atmosferici, calamità naturali o atti vandalici;
3. danni subiti dal camper presente sulla piazzola, a seguito di collisioni causate da altri mezzi durante le fasi di manovra;
4. danni di qualsiasi genere a persone o cose;

Il Direttivo provvederà alla stipula di una copertura assicurativa per l'area, il cui costo verrà ripartito tra i soci in quanto non esistendo più due entità distinte area e parcheggio tutto ricade in un indistinto patrimonio sociale da proteggere e tutelare. Le spese per la tutela di questo patrimonio sono a carico di tutta la compagine sociale, per quote-parti diverse in base all'uso che ne viene fatto. Il socio che non ha camper in parcheggio partecipa comunque alle spese per la gestione dell'area, in quanto concorre alla formazione del patrimonio sociale con la propria quota d'iscrizione.

Art.2 Disposizioni in merito all'uso del posto camper.

Il posto camper serve a parcheggiare il camper o la roulotte e non deve intendersi un "deposito". Nel posto camper si può parcheggiare il mezzo con cui si raggiunge il parcheggio (auto, moto, bicicletta) solamente e rigorosamente all'interno dello spazio designato, senza sporgere in alcun modo nei vialetti di transito e di manovra o invadere un altro posto camper.

Il socio titolare del posto camper è responsabile della cura della piazzola assegnatagli garantendone la puntuale pulizia e diserbo. Una reiterata incuria nella manutenzione della propria piazzola può essere sanzionata dal Direttivo con provvedimenti disciplinari di cui all'Art.7. In caso di operazioni complessive di manutenzione, pulizia o altro il socio assegnatario deve garantire, qualora richiesto dal Direttivo, la tempestiva liberazione temporanea del posto camper assegnatogli, onde consentire i lavori che si fossero resi necessari.

Si possono eseguire lavori di normale manutenzione: in ogni caso i lavori non devono comportare versamenti di olio, gasolio, acido delle batterie; inoltre non si può fare uso di pitture a spruzzo o pitturazioni interne che liberino solventi; è altresì vietato tenere in camper solventi o taniche di benzina o gasolio. La pulizia interna del mezzo può essere effettuata, ma non deve comportare il versamento di acque sporche nell'area camper e tanto meno l'abbandono dei rifiuti eventualmente prodotti. Al momento di lasciare il mezzo in parcheggio, il socio deve assicurarsi che tutti gli impianti di bordo siano disattivati (impianto elettrico staccato, bombole del gas chiuse ecc.)

E' assolutamente vietato usare il posto camper per fini diversi da quelli previsti in quest'articolo quali, ad esempio meramente illustrativo e non limitativo:

- organizzare grigliate con amici
- parcheggiare il carello barca
- effettuare lavori di manutenzione con l'uso di saldatrici elettriche
- campeggiare e dormire nel proprio camper, fatta salva la deroga di cui alla nota successiva
- occupare un posto camper momentaneamente vuoto, se non per motivi contingenti e per il tempo strettamente necessario e solamente previa comunicazione ed autorizzazione della segreteria.
- lavare esternamente il camper (con detersivi, idro-pulitrice, pompe ecc.)
- scaricare acque nere e/o grigie nel terreno
- cedere a terzi l'uso del posto camper, anche se per brevi periodi
- l'uso di fiamme libere di qualsiasi tipo
- l'uso del climatizzatore/condizionatore e/o della stufa elettrica, se non per brevi periodi e con il proprietario presente.

NOTA: a parziale deroga del 4° alinea, è concesso “*pernottare in camper*” la notte prima di una partenza quando la stessa si effettui al mattino presto: è comunque vietato accendere fuochi all'interno, mentre viene concesso di essere allacciati alla rete elettrica. Analoga concessione vale nel caso in cui il rientro avvenga in serata o nottata.

A tal proposito sarà necessaria preventiva comunicazione, possibilmente scritta (mail o altro mezzo) alla Segreteria.

Art. 3 Norme inerenti la sosta e/o la circolazione nei vialetti di transito all'interno del parcheggio.

E' concesso di parcheggiare il camper, o l'auto, nei vialetti solamente per il tempo necessario al trasbordo di materiale tra camper e autovettura all'atto della partenza e del rientro.

Qualora si eseguano piccoli lavori di manutenzione o di pulizia interna del camper, è possibile parcheggiare la propria auto nel vialetto, dietro o davanti al proprio camper, recando il minor disturbo possibile al libero transito dei veicoli. In ogni caso, il proprietario deve essere presente nel parcheggio, o nel camper, pronto a spostare immediatamente l'autovettura, o altro mezzo, a richiesta di altro socio.

E' assolutamente vietato:

- usare i vialetti come luogo di gioco o di attività ricreative
- lasciare liberi animali di qualunque tipo, anche (e non solo) perché periodicamente saranno attivate procedure di derattizzazione con posizionamento di esche velenose e di diserbo o bonifica con l'uso di prodotti chimici: si declina ogni responsabilità nei confronti di danni agli animali o persone che ne venissero accidentalmente in contatto. Si declina inoltre ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'inosservanza di questa norma.

Art. 4 Norme inerenti all'accesso al parcheggio

Possono accedere al parcheggio:

- i soci assegnatari di posto camper
- eccezionalmente, altre persone su incarico degli stessi e purché a loro volta soci del Camper Club
- i famigliari del socio purché preventivamente segnalati in segreteria in modo che il loro nominativo sia annotato in apposito registro (massimo tre nominativi per socio)

Altre persone potranno accedere esclusivamente in presenza e sotto la diretta responsabilità del socio che le ospita.

La movimentazione del mezzo dovrà essere effettuata esclusivamente dal Socio titolare del posto camper; in caso di effettiva necessità, potrà essere effettuata da altre persone, scelte fra quelle sopra indicate, su assunzione di responsabilità da parte dell'assegnatario del posto effettuata tramite comunicazione preventiva alla segreteria.

Ai soci titolari di posto camper viene rilasciato un telecomando per l'apertura e chiusura del cancello scorrevole per l'accesso al parcheggio con i mezzi, nonché una chiave per l'accesso pedonale tramite la porta laterale. I nominativi degli assegnatari di telecomandi/chiaavi saranno annotati in apposito registro conservato in segreteria.

Il socio è pregato di prestare attenzione al fine di non smarrire il telecomando e/o la chiave; s'impegna inoltre a non farne duplicati e/o cederli a terzi.

Su richiesta, un duplicato di telecomando e/o chiave di accesso pedonale può essere rilasciato anche ai familiari dei soci titolari purché a loro volta soci del Camper Club.

La fornitura dei duplicati, per giustificati motivi e sempre per uso personale, richiesta alla Segreteria del Club, prevede l'addebito del costo del duplicato.

Lo smarrimento del telecomando e/o della chiave va segnalato tempestivamente ai responsabili del Club.

Telecomandi e chiavi di accesso devono essere tempestivamente restituiti alla Segreteria in caso di rinuncia al posto camper o di rinuncia o perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio.

E' fatto tassativo obbligo al socio, sia in fase di accesso sia in quello di uscita dal parcheggio, di attendere che il cancello scorrevole si sia chiuso completamente. Incidenti con conseguenti danni a cose e/o persone derivanti dall'inosservanza di questa regola rappresentano inadempienza grave che sarà valutata dal Direttivo per i provvedimenti disciplinari del caso, oltre al fatto che se terze persone o mezzi restassero imprigionate all'interno dell'area parcheggio, potrebbe essere ipotizzato un reato con conseguenze penali.

Art. 5 Disposizioni concernenti l'uso delle colonnine della corrente elettrica dell'area parcheggio

Le colonnine potranno essere usate per la ricarica della batteria di servizio per un massimo di 24 ore; è concesso inoltre l'utilizzo temporaneo di piccoli apparecchi/utensili elettrici al fine di eseguire le manutenzioni previste all'art. 2. L'allaccio per la ricarica delle batterie ha, comunque e sempre, la precedenza

rispetto all'esecuzione dei lavori, nel caso le prese siano tutte occupate. A ogni colonnina si potranno attaccare al massimo 6 (sei) camper. **Ogni proprietario di camper non può usare più di un attacco contemporaneamente.**

Art. 6 Domanda di ammissione a socio e criteri di assegnazione del posto camper

La persona richiedente l'ammissione a socio dovrà compilare regolare domanda riportante i dati personali di identificazione (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, eventuale recapito telefonico, indirizzo mail e codice fiscale): le richieste pervenute saranno prese in esame dal Direttivo che esprimerà parere favorevole o contrario dandone successiva comunicazione scritta ai diretti interessati.

Per ottenere l'assegnazione del posto camper il richiedente dovrà redigere la domanda di assegnazione posto camper per essere inserito nella lista di attesa. Tale domanda dovrà essere corredata dalla copia del libretto del mezzo (o autocertificazione come da modello ritirabile in Segreteria o scaricabile dal sito web).

Si premette che per ottenere l'assegnazione del posto camper il mezzo deve essere continuativamente coperto da polizza assicurativa (Legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modifiche) preferibilmente comprensiva anche della garanzia Incendio con l'estensione dei danni a terzi. E' inoltre fatto obbligo di fornire alla segreteria copia del frontespizio della copertura assicurativa in corso di validità (dalla quale sia desumibile intestatario, targa del veicolo e scadenza della copertura): tale obbligo si rinnova ad ogni nuova stipula o variazione del contratto assicurativo.

Il posto camper viene assegnato a ciascun socio in base alla graduatoria determinata dalla sua permanenza in lista di attesa e sulla base della disponibilità a insindacabile giudizio del Direttivo.

Norma Transitoria - In sede di nuova assegnazione di posto camper ad un socio già assegnatario in virtù della precedente Convenzione con il Comune di Staranzano venuta a decadere il 31/12/2025, il nuovo posto camper coinciderà con quello occupato durante la precedente gestione del Camper Club (diritto di *prelazione*).

Un'eventuale richiesta di cambio posto fra i soci dovrà essere sempre autorizzata dalla Segreteria a seguito di valutazione e autorizzazione da parte del Direttivo.

Tutti i soci sono tenuti a comunicare tempestivamente al Direttivo qualunque VARIAZIONE rispetto ai dati riportati nella domanda di ammissione a socio o nei dati del mezzo per cui era stata originariamente fatta richiesta di assegnazione posto camper.

Con la sottoscrizione del presente regolamento, soci assegnatari di posto camper **autorizzano** la loro iscrizione in apposito registro conservato in segreteria riportante le targhe dei mezzi, i nomi dei rispettivi proprietari con relativi recapiti telefonici, in modo da poter contattare, in caso di emergenza o altre necessità, il proprietario del camper.

Art. 7 Rinuncia al posto camper

Qualora un socio intenda rinunciare al proprio posto camper, ne darà comunicazione scritta al Direttivo che ne gestirà la transazione: al socio uscente sarà riconosciuta solo la frazione di annualità non goduta in termini di dodicesimi mancanti. Quanto sopra, previa restituzione del/i telecomando/i e/o chiave/i riguardante/i gli ingressi ai "posti camper".

Art. 8 Inadempienze e gravità delle stesse.

In caso d'inadempienza da parte del socio a una o più norme di questo regolamento, il Direttivo potrà intervenire con sanzioni, commisurate all'entità dell'inadempienza, secondo quanto previsto dallo statuto del Club quali, a mero titolo di esempio illustrativo e non limitativo:

- richiamo verbale
- richiamo scritto
- espulsione e/o radiazione

Quest'ultima sanzione potrà essere applicata, a insindacabile giudizio da parte del Direttivo, solo a seguito d'inadempienza giudicata grave nei confronti delle norme del presente regolamento e/o dello Statuto del Camper Club per:

- perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio
- comportamenti non rispettosi del sereno convivere fra soci o mancata partecipazione alla vita associativa
- morosità reiterata
- assenza di copertura assicurativa

Il socio radiato è tenuto alla tempestiva rimozione del proprio mezzo (se presente) dal parcheggio con la restituzione del telecomando/i e chiave/i di accesso.

Art. 9 Gestione spese del parcheggio

L'assegnazione del posto camper spetta esclusivamente ai Soci maggiorenni del Camper Club in regola con il tesseramento ed ha durata annuale (dal 1 gennaio al 31 dicembre). L'assegnazione e l'uso del posto camper, pena revoca immediata, non possono essere oggetto di cessione a qualsivoglia titolo a terzi da parte del socio beneficiario.

L'assemblea Ordinaria annuale stabilirà la quota per la gestione del parcheggio sulla base della relazione economica del Tesoriere: tale quota verrà mantenuta invariata sino a mutate circostanze oggettive – da illustrare in sede di Assemblea – che necessitino un aumento del contributo dei soci. La quota per la gestione del parcheggio stabilita dall'Assemblea dei Soci, deve essere corrisposta entro il 31 gennaio di ogni anno, comunque non oltre il 31 marzo salvo l'applicazione di penalità che arrivano fino alla decadenza del diritto al posto camper come meglio specificato al precedente articolo.

La quota per la gestione del parcheggio, in caso di assegnazione nel corso dell'anno (dopo il mese di giugno), sarà dovuta per i dodicesimi di annualità mancanti alla fine dell'anno, mentre se avvenuta prima del 30 giugno sarà dovuta per intero.

Ogni socio, in sede di assegnazione posto camper, oltre alla quota della tessera annuale associativa ed oltre alla quota per la gestione del parcheggio, sarà tenuto a versare un importo pari ad Euro 300.00 quale *contributo gestione e manutenzione area camper* che non è rimborsabile. Questa quota dovrà essere versata in unica soluzione al momento dell'assegnazione del posto camper al socio che ne ha fatto richiesta.

Norma transitoria: Per l'annualità 2026, in attesa della stipula della nuova convenzione con il Comune di Staranzano, il versamento della quota associativa e della quota per la gestione del parcheggio ha subito una proroga: il corrispettivo andrà quindi versato per intero da tutti i soci a partire dalla data della stipula della nuova convenzione che sarà comunicata da parte della segreteria e comunque entro il 31 maggio 2026.

Trattandosi di un nuovo ingresso per tutti i soci, successivo alla stipula di una nuova Convenzione, il *contributo gestione e manutenzione area camper* sarà applicato anche ai soci che risultavano già assegnatari di posto camper a seguito della precedente Convenzione con il Comune di Staranzano venuta a decadere il 31/12/2025.

Onde agevolare tutti i soci, specie quelli in precedenza già assegnatari, il termine ultimo per il versamento di questo *contributo gestione e manutenzione area camper* per le assegnazioni nel 2026 è fissato per tutti entro il 31 ottobre 2026.

Art. 10 Partecipazione alla vita sociale/ Lavori interni

Come già in precedenza richiamato, tutti i soci sono tenuti a partecipare attivamente alla vita associativa: il posto camper non deve essere considerato alla stregua di un "deposito" e, poiché nello Statuto si richiamano obblighi per quanto concerne le finalità dell'Associazione, i soci sono tenuti a partecipare (in base alle proprie disponibilità) sia alle attività sociali che alle eventuali manifestazioni, convegni, riunioni ecc., organizzate dal Direttivo.

La manutenzione dell'area di parcheggio soci e dell'area esterna dedicata ai camper in transito viene assicurata anche dall'attività di soci volontari che viene organizzata durante incontri periodici dedicati ai lavori di manutenzione: le convocazioni a queste attività saranno comunicate con congruo anticipo in modo tale che i soci possano programmare la loro partecipazione ai lavori. I nominativi dei soci dichiaratisi disponibili (volontari) saranno annotati in apposito registro presenze ed a loro sarà garantita idonea copertura assicurativa a copertura degli eventuali infortuni. La partecipazione a queste attività costituisce titolo per il mantenimento del posto camper.

La fattiva partecipazione ad almeno due delle attività (manutentive, riunioni, conferenze, uscite, raduni ecc,) annualmente organizzate dal Camper Club, che sarà annotata in apposito registro presenze, sarà considerata essenziale ai fini del mantenimento del posto camper. Annualmente il Direttivo verificherà la partecipazione dei soci alle attività organizzate e qualora fosse rilevata una insufficiente o nulla partecipazione saranno presi provvedimenti ai sensi di quanto disciplinato dall'Art.8 del presente Regolamento.

Qualora per motivi oggettivi, realmente dimostrabili, la partecipazione del socio non sia stata possibile, il Direttivo potrà avvalersi della facoltà discrezionale di soprassedere all'assunzione di eventuali provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. L'attività effettuata in qualità di membri del Direttivo è parificata a quella necessaria al mantenimento del posto camper.

Letto, e sottoscritto per accettazione, il socio

Ai fini degli Artt. 1341 e 1342 del C.C. il Socio dichiara di aver letto, completamente compresi ed accettati i seguenti articoli del presente Regolamento:

- **art. 1** Responsabilità; **art. 2** Disposizioni in merito all'uso del posto camper; **art. 4** Norme inerenti all'accesso al parcheggio; **art. 6** Domanda di ammissione a socio e criteri di assegnazione del posto camper; **art. 8** Inadempienze e gravità delle stesse; **art. 9** Gestione spese del parcheggio; **art. 10** Partecipazione alla vita sociale/Lavori interni

Letto, e sottoscritto per accettazione, il socio

N.B. Il presente regolamento è costituito da 6 facciate fronte/retro.